CAPITOLATO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE AUTO E RISCHI DIVERSI (RCA/ARD) - LIBRO MATRICOLA

CIG BD9D6502C7

Lotto unico

Contraente:	AGESP Ambiente per il Territorio S.r.l. Viale Marco Polo n. 12 21052 Busto Arsizio (VA) Partita I.V.A./C.F.: 04075580128
Assicurato:	Come da condizioni di polizza
Compagnia Assicuratrice:	_____
Broker:	Willis Italia S.p.A.
Decorrenza della copertura:	Ore 24:00 del 31.12.2026
Scadenza della copertura:	Ore 24:00 del 31.12.2029
Scadenze annuali:	Ore 24:00 del 31.12
Frazionamento:	Annuale
Tacito rinnovo (SI/NO -indicare):	NO

Premessa

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte. La firma apposta dal Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti all'Associazione temporanea di imprese (se esistente)

SEZIONE I – DEFINIZIONI

Annualità assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione;

Assicurato: il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dalla assicurazione;

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Attività dell'Azienda: L'esercizio delle attività e competenze istituzionalmente previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture e con ogni mezzo ritenuto utile e/o necessario, riassunte a puro titolo esemplificativo come segue.
Azienda a capitale pubblico, partecipata dagli Enti Locali e da società il cui capitale è totalmente pubblico incedibile a soggetti privati per disposizione statutaria, soggetta all'indirizzo e controllo analogo degli stessi.
L'Azienda ha per oggetto l'**attività di gestione del servizio di igiene urbana**, ossia dei servizi preordinati alla tutela del suolo, dell'aria, dell'ambiente e alla pulizia e spazzamento delle aree e al decoro urbano, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi. Nell'oggetto sociale rientrano pertanto le seguenti attività: a) gestione integrata dei rifiuti relativamente a servizi di raccolta e trasporto, selezione, lavorazione, trattamento, recupero e smaltimento - per via differenziata - dei rifiuti solidi urbani e assimilabili agli urbani, compreso lo spazzamento manuale e meccanizzato delle strade, anche provenienti da insediamenti produttivi, artigianali o industriali siti sul territorio dei Comuni soci; b) progettazione e direzione dei servizi di cui alla precedente lettera a), improntata alla garanzia della tutela e sostenibilità ambientale e al rispetto dei principi di economicità, efficienza, efficacia e qualità delle attività svolte; c) servizi di stoccaggio, trasformazione e/o smaltimento dei rifiuti urbani, speciali non assimilabili e pericolosi, nonché di tutti i materiali comunque qualificabili come rifiuti e/o scarti anche attraverso la gestione degli impianti di stoccaggio e/o trattamento e delle piattaforme ecologiche per la raccolta differenziata; d) trattamento dei reflui speciali; e) monitoraggio territoriale e ambientale, messa in sicurezza, bonifica e recupero di siti e aree inquinate, contaminate o comunque da recuperare, ricerca e analisi ambientale e controllo dell'inquinamento atmosferico, nonché' tutte le attività ad esse comunque connesse, in qualunque forma realizzate; f) realizzazione di progetti a valenza socio-ambientale e per la sostenibilità ambientale e la mobilità sostenibile, di progetti riferiti allo sviluppo e all'incentivazione dell'im-

piego di fonti rinnovabili e a ridotto impatto ambientale, nonché più in generale di tutti i progetti mirati all'ottimale gestione e controllo e monitoraggio del territorio, ivi inclusi i progetti relativi alla videosorveglianza urbana; nell'ambito dei progetti riferiti alla mobilità ambientale potrà inoltre essere esercitata l'attività di noleggio di veicoli e autoveicoli a ridotto impatto ambientale; g) realizzazione di progetti innovativi negli ambiti sopra indicati; h) generazione, lavorazione e vendita di energia derivante dai processi industriali di smaltimento dei rifiuti; i) riscossione delle tariffe e servizi di assistenza alla riscossione dei tributi comunali correlati o comunque connessi all'esecuzione dei predetti servizi; l) intermediazione e commercializzazione di tutte le tipologie di rifiuti; m) recupero di beni ambientali e culturali; n) autotrasporto merci per conto terzi.
Dette attività e i servizi possono essere svolti sia direttamente che indirettamente attraverso soggetti collegati oppure controllanti o controllati e terzi e potranno estendersi dalla fase di studio fino a quella di progettazione, esecuzione di opere e/o impianti, nonché alla relativa gestione.

Broker: il Broker vigente Willis Italia;

Contraente: il soggetto, persona giuridica, che stipula la assicurazione;

Danno totale: il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore al 70% del valore commerciale del veicolo; se inferiore, il danno è parziale;

Degrado: il deprezzamento dovuto all'età e allo stato di conservazione del veicolo;

Eventi naturali: le trombe d'aria, gli uragani, le alluvioni, le inondazioni, il vento in genere, le mareggiate, i fulmini, gli smottamenti di terreno, la caduta di neve o ghiaccio, la grandine, le valanghe, le slavine, gli eventi sismici, nonché i danni da crolli o da cose trasportate o cadute in conseguenza di tali eventi;

Eventi sociopolitici e atti vandalici: i tumulti popolari, gli scioperi, le sommosse, gli atti di sabotaggio, terrorismo, vandalismo, compresi atti o disposizioni di Autorità per contrastare tali eventi;

Franchigia: la parte di danno indennizzabile espressa in cifra che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento;

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società, in caso di sinistro;

Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo;

Optional: l'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino;

Parti accessorie: l'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli *optional*, e quindi anche gli allestimenti speciali e le attrezzature e strumentazioni fisse;

Polizza: il documento che prova e regolamenta la assicurazione;

Ricorso terzi: le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull'Assicurato ai sensi degli artt. 2043 e seguenti del Codice Civile, per danni prodotti a cose mobili ed immobili dei vicini o di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Rientrano in tale voce anche i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di beni o di attività di terzi.

Risarcimento: la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato, in caso di sinistro;

Scoperto: la parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento;

Sinistro: l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

Società: la Compagnia assicuratrice e, in caso di ATI, le eventuali mandanti;

Valore commerciale: il valore attribuito al veicolo in base all'anno della sua 1' (prima) immatricolazione dalle quotazioni "Eurotax" colore giallo (o altra pubblicazione di analoga diffusione e uso) dell'ultima edizione antecedente il momento del sinistro, sommato al valore che avevano a tale momento le parti accessorie in dotazione;

VEICOLI DA ASSICURARE

Il parco veicoli del Contrente è aggiornato alla data di pubblicazione della procedura di gara. Resta inteso che la quotazione formulata in sede di gara verrà applicata - per analogia di veicoli o veicoli con caratteristiche similari a quelle che per ogni gruppo risultano dall'elenco prodotto in gara – agli eventuali cambiamenti (sostituzioni, esclusioni ed inclusioni) che risulteranno alla data di effetto della copertura. In pari data dovranno altresì essere eventualmente aggiornati, su richiesta del contraente, tutti i parametri per l'individuazione del premio. Pertanto, il premio complessivo di polizza terrà conto delle predette eventuali variazioni.

Laddove sono indicati termini temporali che innescano decadenze gli stessi sono indicati in giorni. Si conviene che detti termini temporali riportano ad una durata di tempo pari a un anno fittizio nel quale si ipotizza che tutti i mesi siano di 30 giorni, per un totale di 360 giorni complessivi.

SEZIONE II - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione da parte della Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporterà l'annullamento del contratto, né la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione sempre che tale mancata o inesatta comunicazione sia avvenuta in buona fede.
Le parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell'art. 1898 del Cod. Civ. e l'eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio sempre che tali circostanze o mutamenti non riguardino l'inclusione di tipologie di rischio diverse da quanto garantito dal presente contratto.
La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 2: Durata del contratto

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 31.12.2026 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2029, con scadenze annuali intermedie al 31.12. di ciascun anno e si intende espressamente escluso il tacito rinnovo.
È facoltà di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall'una all'altra parte – e anticipata a mezzo posta elettronica certificata PEC - almeno 90 (novanta) giorni prima di tale scadenza.
È facoltà del Contraente richiedere alla Società:

- la ripetizione del servizio alle medesime condizioni economiche e normative in corso per un periodo massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi (vale a dire sino alle h. 24,00 del 31.12.2030), con lettera raccomandata da inviarsi almeno 30 giorni prima della scadenza; in tal caso, la Società si impegna sin d'ora a rinnovare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali si-no alle ore 24 del 31/12/2031;
- una proroga temporanea finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione; tale facoltà può essere esercitata una o più volte ma comunque per un periodo massimo di 6 mesi complessivamente decorrenti dalla scadenza o cessazione (tutti i casi di cessazione, anche anticipata, del contratto). La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale, si impegna sin d'ora a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche in corso.

Art. 3: Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza.
Anche in deroga al disposto dell'art. 1901 Cod. Civ., il Contraente pagherà alla Società, per il tramite del broker, i premi o e rate di premio alla stessa spettanti entro i 60 giorni successivi all'effetto dell'assicurazione, nonché suoi rinnovi, proroghe.
Nel caso di variazioni contrattuali o regolazioni attive, nonché in caso di proroga del contratto, il termine di cui al paragrafo che precede decorre dalla data di ricevimento della variazione o della regolazione premio da parte del Contraente, o dalla data di effetto della proroga.

Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 dell'ultimo giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali convenute.

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 40 del 18/01/2008 e della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29/07/2008, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la Società stessa da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi di legge, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 (trenta) giorni di cui all'art. 3 del Decreto sopra citato.
Inoltre, il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agenzia delle Entrate Riscossione costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 Cod. Civ. nei confronti della Società stessa.

La Società conviene che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economica-Finanziaria del Contraente, a condizione che negli estremi dell'atto venga allegata copia dell'ordine di bonifico contenente tassativamente il codice TRN (Transation Reference Number). Tali dati dovranno essere comunicati per iscritto a mezzo raccomandata o PEC o email entro il termine di mora sopra riportato.

Art. 4: Costituzione del premio e regolazione annuale

Per le garanzie di cui alla lettera A) dell'art. 2: Oggetto dell'assicurazione della Sezione III, il premio è costituito dall'applicazione della forma tariffaria offerta dalla Società (bonus/malus, fissa, ecc.), fermo restando che è preclusa l'applicazione/proposizione di qualsiasi forma tariffaria che preveda l'applicazione di franchigia.
Per le restanti garanzie (di cui alle lettere B, C, e D dell'art. 2: Oggetto dell'assicurazione della Sezione III), il premio viene computato moltiplicando l'aliquota di tasso promille convenuta per ciascuna tipologia di veicolo assicurato per i corrispondenti valori, o applicando il premio unitario convenuto.
Il premio di ciascuna annualità risulta costituito da una rata pagata anticipatamente, computata sulla base delle indicazioni fornite dal Contraente alla stipulazione del contratto ovvero, per le annualità successive, aggiornati nei termini di cui all'art. 6: Impostazione del contratto – Inclusioni e Esclusioni della Sezione III e in base agli adeguamenti dei valori assicurati, e da una regolazione computata sulle variazioni intervenute nel corso della annualità assicurativa.

Art. 5: Rinuncia al diritto di rivalsa

1. Per le garanzie RCA di cui alla lett. A) dell'art. 2: Oggetto dell'Assicurazione della Sezione III si conviene che la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o locatario del veicolo o dell'Assicurato nei casi di:
 a. danni subiti da trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e/o regolamentari vigenti in materia, o alle indicazioni della carta di circolazione;
 b. veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza e/o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia stato sanzionato o fosse sanzionabile ai sensi della normativa vigente;
 c. veicolo guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;

d. veicolo condotto al momento del sinistro da persona che, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente omesso di rinnovarla. In caso di mancato rinnovo entro 120 giorni dalla data del sinistro, e salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza diretta delle lesioni subite dal conducente in occasione del sinistro, la Società sarà libera di esercitare il diritto di rivalsa;
e. veicolo che al momento del sinistro non sia in regola con la revisione periodica.

La rinuncia alla rivalsa non è operante nel caso in cui la Amministrazione fosse a conoscenza, prima del sinistro, dell'esistenza delle fattispecie sopra menzionate.

2. Per le restanti garanzie di cui al medesimo articolo si conviene che, salvo il caso di dolo, la Società rinuncia all'azione di surroga che possa competerle nei confronti dei componenti gli Organi e/o Organismi istituzionali, dei direttori, dirigenti, dipendenti, preposti, collaboratori e operatori della Amministrazione, o altri soggetti a cui l'Amministrazione abbia concesso in uso il veicolo.

Art. 6: Riferimento alle norme di legge - Foro competente

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.
Per le controversie riguardanti l'applicazione del contratto, è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o sede del Contraente.

Art. 7: Informativa sui sinistri

La Società si impegna a fornire al Contraente e/o al Broker incaricato, con cadenza semestrale, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri denunciati sul presente contratto ed in formato digitale editabile (Excel o equipollente), che comprendano i seguenti indispensabili elementi:
a. n° di riferimento o repertorio attribuito dalla Compagnia;
b. data dell'evento;
c. indicazione della garanzia interessata dal sinistro;
d. nominativo del danneggiato e\o controparte interessata (se del caso);
e. stato del sinistro (ovvero l'indicazione di liquidato, riservato o senza seguito);
f. importo liquidato e/o riservato;

É facoltà delle parti richiedere ed impegno fornire lo stesso riepilogo anche in altre occasioni qualora venga richiesto.
Si precisa inoltre che l'obbligo di fornire i suddetti tabulati permane anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto, a fronte di formale richiesta da parte del Contraente, anche per il tramite del Broker, da inviarsi con cadenza annuale a far tempo dalla data di cessazione della polizza.

Art. 8: Partecipazione delle Società – Associazione temporanea di imprese, Coassicurazione o A.T.I. (operante se del caso)

L'assicurazione è ripartita tra le Imprese di Assicurazione elencate nel "Riparto" che segue, in base alle rispettive quote percentuali indicate. Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Imprese di Assicurazione elencate nel "Riparto".
Ciascuna Società è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, essendo tuttavia pattuita in espressa deroga all'art. 1911 c.c. la responsabilità solidale di tutte le Società nei confronti del Contraente e dell'Assicurato.
Le Società Coassicuratrici riconosceranno come validi ed efficaci anche nei propri

confronti, tutti gli atti compiuti dalla Società Delegataria per conto comune.
Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società Delegataria e del Contraente.
Ogni comunicazione data o ricevuta dalla Società Delegataria si intende data o ricevuta nel nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici.
I premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che li rimetterà unicamente alla Società Delegataria per conto di tutte le Società Coassicuratrici.
La Società delegataria dichiara di avere ricevuto mandato a sottoscrivere la presente polizza ed a firmare i successivi documenti di modifica anche in nome e per conto delle Società Coassicuratrici: pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria rende validi ad ogni effetto tutti i relativi documenti anche per le Società Coassicuratrici.

Art. 9: Gestione del contratto

La gestione e assistenza nell'esecuzione del contratto é affidata al broker di assicurazione. Anche ai sensi del D. Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l'Amministrazione e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Società dà atto che il pagamento dei premi al broker é liberatorio per l'Amministrazione, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10° giorno del mese successivo a quello in cui il broker ha comunicato alla Società l'avvenuto incasso.
Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, posta elettronica certificata PEC o posta elettronica con avviso di ricevuta - avverranno anch'esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse, con esclusione delle comunicazioni di disdetta e/o recesso dallo stesso che dovranno essere trasmesse esclusivamente dal Contraente alla Società e viceversa.
La remunerazione del broker è posta a carico dell'impresa aggiudicataria del contratto, nella misura massima del **0,01%** del premio imponibile. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dalla Società alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente.

Art. 10: Trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 11: Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.
Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identifica-

tivo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.
Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 3, c. 8 della Legge.

Art. 12: Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

*(**N.B.** Clausola libera compilabile da parte dell'operatore economico in fase di emissione della polizza con altra formulazione del testo, sempre che non ne venga modificato il significato, la valenza, l'efficacia e l'operatività contrattuale in favore della stazione appaltante.*
Pertanto, qualora l'operatore economico ritenesse di proporre un testo differente da utilizzare in fase di emissione della polizza rispetto a quello previsto dal presente Capitolato, dovrà inserire nella busta tecnica il testo di cui vorrà in tal senso avvalersi: l'eventuale variante, avendo il medesimo significato ed operatività, non è oggetto di punteggio tecnico).
La Società non è tenuta a fornire la copertura, o a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

Art. 13: Restrizione dell'Ambito di Applicazione Territoriale

*(**N.B.** Clausola libera compilabile da parte dell'operatore economico in fase di emissione della polizza con altra formulazione del testo, sempre che non ne venga modificato il significato, la valenza, l'efficacia e l'operatività contrattuale in favore della stazione appaltante.*
Pertanto, qualora l'operatore economico ritenesse di proporre un testo differente da utilizzare in fase di emissione della polizza rispetto a quello previsto dal presente Capitolato, dovrà inserire nella busta tecnica il testo di cui vorrà in tal senso avvalersi: l'eventuale variante, avendo il medesimo significato ed operatività, non è oggetto di punteggio tecnico).
Le parti convengono che la presente polizza sia modificata come segue: Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente polizza, non vi sarà alcuna copertura garantita dalla polizza per qualsiasi pretesa, azione, causa o procedimento per la parte in cui siano introdotti, promossi o proseguiti in un'**Area Specifica**; ad eccezione degli importi sostenuti al di fuori di un'**Area Specifica** da una persona fisica al di fuori di un'**Area Specifica** per difendersi da una pretesa, azione, causa o procedimento introdotti, promossi o perseguiti in un'**Area Specifica**, ma esclusivamente nella misura in cui tali importi siano coperti da qualche garanzia prevista dalla presente polizza.
Ai fini della presente appendice, per "Area Specifica" si intende:
(a) la Repubblica di Bielorussia e/o
(b) la Federazione Russa (come riconosciuta dalle Nazioni Unite) o i suoi territori, comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale (per controllo le-gale si intende quello
riconosciuto dalle Nazioni Unite).
Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa appendice e la polizza, prevarrà il contenuto della presente appendice, salva in ogni caso l'applicazione di qualsiasi clausola Sanzioni.
Se una qualsiasi disposizione di questa appendice è, o in qualsiasi momento diventa, in qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedi-mento o norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di questa

appendice, ma la validità, legalità e applicabilità del resto di questa appendice non saranno influenzate.

SEZIONE III - CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1: Beni assicurati

I beni assicurati mediante il presente contratto sono i veicoli e i natanti – di seguito complessivamente definiti veicoli - di proprietà od in uso o locazione al Contraente.

Art. 2: Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura i veicoli come sopra individuati, per:

A) la responsabilità civile, di seguito definita garanzia RCA:
 1. obbligatoria, secondo quanto definito e regolato dalla normativa vigente in materia,
 2. dei trasportati, ovvero il pagamento dei danni cagionati a terzi per fatto involontario delle persone trasportate dal veicolo;

 compresi i risarcimenti di cui agli artt. 149 e 150 del D. Lgs. n. 209/2005

B) i danni materiali verificatisi in conseguenza anche di uno solo dei seguenti eventi, definiti garanzie ARD, limitatamente ai veicoli per i quali nell'elenco allegato è indicato il valore da assicurare:
 1. incendio
 2. azione del fulmine
 3. esplosione o scoppio del serbatoio e/o dell'impianto di alimentazione
 4. furto o tentato furto, totale o parziale, anche se commessi per asportare oggetti non assicurati posti all'interno del veicolo
 5. rapina e/o estorsione
 6. atti vandalici e/o eventi sociopolitici
 7. eventi naturali.

C) il ricorso terzi;

D) il risarcimento delle spese comunque sostenute dal Contraente:
 1. a causa dello smarrimento o sottrazione delle chiavi o congegni elettronici di apertura / chiusura del veicolo, o per lo sbloccaggio e ripristino del sistema antifurto;
 2. in caso di danno che comporti la perdita totale del veicolo, per il rateo della tassa automobilistica riferito al periodo residuo che non verrà fruito;
 3. a seguito dell'attivazione dell'airbag per incidente da circolazione oppure per cause accidentali;
 4. per la rottura dei cristalli costituenti parte integrante del veicolo dovuta a causa accidentale e/o di terzi;
 5. per i danni da imbrattamento subiti dal veicolo nonché per i danni materiali verificatisi al suo interno in conseguenza di attività di soccorso e/o trasporto, anche di vittime di incidenti stradali o altri eventi con lesioni e non programmate;
 6. per il traino o recupero del veicolo impossibilitato a procedere a seguito di un sinistro tutelato dalla presente polizza;
 7. fino alla comunicazione dell'avvenuto ritrovamento, successivo a furto totale o rapina, per il parcheggio e/o la custodia disposti dalla Pubblica Autorità, nonché per l'eventuale dissequestro del veicolo;
 8. per le spese sostenute per il trasporto con ambulanza del conducente e/o dei trasportati, in conseguenza di sinistro da circolazione;

9. rimborso dei danni ai bagagli portati in viaggio, in caso di sinistro da circolazione;
10. rimborso delle spese di immatricolazione (automaticamente prestata in abbinamento con la garanzia Incendio o la garanzia Furto;
11. per il viaggio di rientro dei passeggeri.

E) Le garanzie di assistenza stradale di seguito indicate, limitatamente ai veicoli indicati nell'elenco allegato indicati nell'elenco allegato per i quali è specificatamente prevista la garanzia.

F) Le garanzie di tutela legale di seguito indicate, limitatamente ai veicoli indicati nell'elenco allegato contrassegnati dalla lettera F, come da allegato al presente Capitolato.

Art. 3: Estensioni della garanzia

L'assicurazione, nell'ambito del massimale della garanzia RC Auto, comprende anche i danni:

◊ causati dalla circolazione e/o giacenza dei veicoli assicurati in aree private;
◊ derivanti da rimorchi in sosta, se staccati dal veicolo trainante, o da manovre a mano;
◊ sofferti dalle persone trasportate su autocarri ed altri veicoli non destinati al trasporto di persone;
◊ sofferti dalle persone trasportate anche durante le operazioni di salita o discesa delle stesse, quando sono effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici;
◊ conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua e/o del suolo causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide o gassose dal veicolo assicurato a seguito di sinistro RCA da circolazione;
◊ causati a terzi nell'esecuzione di operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, anche qualora avvengano con l'ausilio di mezzi e dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna:
◊ sofferti dai trasportati portatori di handicap durante la loro salita o discesa effettuata con l'ausilio di mezzi meccanici;

e comprende altresì:

◊ nell'ambito del valore assicurato per la garanzia ARD, i danni alle parti accessorie fornite dalla casa costruttrice e agli accessori audiovisivi (autoradio, telefono, impianto radio, fari antinebbia, sirena ecc.) e di condizionamento, nonché agli allestimenti speciali e alle attrezzature e strumentazioni fisse e/o amovibili, in dotazione al veicolo.

Art. 4: Massimali – Criteri di liquidazione

L'ammontare del danno risarcibile, entro i limiti delle somme assicurate e di risarcimento di seguito specificate, è determinato con le seguenti modalità:

a) per i danni di cui alla lettera A) dell'art. 2: Oggetto dell'assicurazione, la somma che l'Azienda deve corrispondere a titolo di risarcimento a terzi, fino alla concorrenza dell'importo quale massimale per ciascun sinistro, senza sottolimiti, di € 18.000.000,00 (diciottomilioni) per sinistro, € 14.000.000,00 (quattordicimilionicinquecentomila) per danni a persone, indipendentemente dal numero di vittime ed € 4.000.000,00 (quattromilioni) per sinistro per danni a cose ed animali.

Si precisa che i massimali sopra indicati, devono intendersi quali importi minimi da garantire, fermo restando che – qualora le Società, nelle proprie tariffe, non dispongano di tali importi – potranno offrirsi/proporsi massimali diversi, comunque superiori ai sopracitati, che

non daranno tuttavia diritto a priorità nell'aggiudicazione, non formando oggetto di valutazione tecnica.

b) per i danni di cui alla lettera B) dell'art. 2: Oggetto dell'assicurazione, fino alla concorrenza dell'importo riportato dal Libro Matricola più avanti normato, che identifica i veicoli assicurati ed i rispettivi valori:
 - ◊ in caso di danno parziale, la spesa necessaria per riparare o ripristinare le parti del bene danneggiato, senza tenere conto del degrado d'uso nei primi 5 anni dalla data di 1^ immatricolazione e successivamente nella misura di un importo corrispondente al 20% (ventipercento) del valore commerciale del veicolo interessato, con applicazione del degrado d'uso per l'importo del danno eccedente tale percentuale;
 - ◊ in caso di perdita totale del veicolo, il risarcimento verrà conteggiato sulla base del valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.

 Qualora in caso di sinistro il valore commerciale del veicolo risulti essere superiore a quanto riportato dal Libro Matricola, non verrà applicata la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile qualora il valore commerciale risulti superiore al valore assicurato fino alla concorrenza del 10% (diecipercento) di quest'ultimo; qualora invece il valore commerciale del veicolo risultasse eccedente tale tolleranza, l'applicazione della regola proporzionale avverrà solo sull'eccedenza.

c) per le spese di cui alla lettera C) dell'art. 2: Oggetto dell'assicurazione, la somma di € 2.000.000,00 per autovetture/autocarri ed € 300.000,00 per macchine operatrici.

d) per le spese di cui alla lettera D) dell'art. 2: Oggetto dell'assicurazione, il risarcimento avverrà fino alla concorrenza per ciascuna spesa dell'importo di € 2.000,00 per sinistro.

Art. 5: Validità territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, Svizzera, Principato di Monaco, Serbia, Montenegro, Bosnia e Norvegia, dei Paesi UE e/o per i quali è previsto il rilascio della Carta Verde.

Art. 6: Impostazione del contratto – Inclusioni e esclusioni - Franchigia

L'indicazione dei veicoli assicurati viene effettuata mediante un Libro Matricola riportante per ogni veicolo:
- ◊ marca e modello
- ◊ numero di targa o, in assenza, altro elemento identificativo
- ◊ tipo veicolo
- ◊ cavalli fiscali / potenza, cilindrata, numero posti o peso complessivo a pieno carico
- ◊ tipo di alimentazione
- ◊ anno di prima immatricolazione
- ◊ valore assicurato
- ◊ tariffa applicata e classe di merito (bonus/malus per autovetture e tariffa fissa per gli altri veicoli)
- ◊ data di inclusione ed eventuale data di esclusione,

oltre a ogni altra indicazione necessaria per la determinazione degli importi di premio.

Per i veicoli omologati per il traino di rimorchi, la copertura assicurativa è automaticamente estesa a tale fattispecie senza necessità di specifica comunicazione o pattuizione.

In caso di variazioni, inclusioni od esclusioni di veicoli in corso di annualità, l'Azienda, anche mediante posta elettronica, ne darà comunicazione, per il tramite del broker, alla Società che si impegna a dare efficacia alla copertura assicurativa, o alla esclusione, dalle ore 24:00 del giorno di ricevimento di tale comunicazione.

In caso di alienazione di un veicolo assicurato assoggettato alla formula tariffaria Bonus/Malus, con conseguente trasferimento di proprietà del veicolo stesso e sua sostituzione con altro veicolo, la applicazione è resa valida per tale altro veicolo che conserverà pertanto la classe di merito del veicolo sostituito.
Il mantenimento della classe di merito potrà avvenire unicamente se:
- il veicolo escluso e il veicolo incluso appartengono al medesimo settore tariffario,
- la esclusione e la inclusione sono contestuali,
- o anche in caso di sostituzione non contestuale, ma entro 5 cinque anni dall'ultimo attestato.

Qualora il Contraente abbia in buona fede fornito dichiarazioni errate od inesatte, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fermo il suo diritto di richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

Art. 7: Denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto dal Contraente o dall'Assicurato, per il tramite del broker, entro 10 (dieci) giorni dalla data dell'evento o da quando l'ufficio competente alla gestione delle assicurazioni ne è venuto a conoscenza e conterrà l'indicazione del giorno e luogo in cui si è verificato l'evento, la descrizione circostanziata, i riferimenti testimoniali e tutte le ulteriori informazioni che possono consentire la più ampia comprensione, oltre alle attestazioni rilasciate dalle Autorità eventualmente intervenute e, in caso di evento che riguardi gli artt. 149 e 150 del D. Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e il conseguente D.P.R. 18 luglio 2006 n. 254, la modulistica compilata.
In caso di evento che riguardi le garanzie di cui ai punti 4, 5 e 6 lettera B) dell'art. 2: Oggetto dell'assicurazione della presente Sezione, dovrà inoltre essere fornita copia della denuncia presentata alla competente Autorità Giudiziaria.
L'Amministrazione farà altresì pervenire quanto prima alla Società ogni eventuale successiva comunicazione che dovesse pervenire.

Art. 8: Gestione delle vertenze dei danni

In caso di sinistro che riguardi le garanzie di cui alle lettere A) e C) dell'art. 2 Oggetto dell'assicurazione, laddove ne ricorrano le circostanze la difesa stragiudiziale e giudiziale, civile o penale, per eventuali azioni promosse contro il Contraente è assunta direttamente dalla Società, la quale agisce in nome e per conto della stessa, che è tenuta a prestare la propria collaborazione.
Il legale sarà scelto dalla Società in comune accordo con il Contraente; in caso di disaccordo, è facoltà del Contraente nominare un proprio legale da affiancare al legale della Società.
Qualora l'interesse della Società nella gestione della lite cessi durante lo svolgimento del processo, le anzidette spese rimangono a carico della Società fino a esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova.

Art. 9: Modalità per la liquidazione dell'indennizzo

In caso di sinistro che riguardi le garanzie di cui alle lettere B) e D) dell'art. 2: Oggetto dell'assicurazione la Società, ricevuta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento di tali documenti.
In caso di danno da furto e/o rapina e/o estorsione l'assicurato è esonerato dalla presentazione del certificato di chiusa inchiesta preliminare; l'assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società non appena possibile, un certificato attestante la chiusura dell'indagine preliminare per l'evento di cui al presente sinistro ed a rimborsare l'indennizzo percepito, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data del presente pagamento, qualora dagli atti dell'indagine preliminare o dall'eventuale successivo giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza.

Art. 10: Modalità e soggetti preposti alla determinazione del danno – Controversie

Per le garanzie di cui alle lettere B) e D) dell'art. Oggetto dell'assicurazione, la determinazione della natura del danno e la valutazione delle conseguenze dannose attribuibili all'evento sono effettuate dalla Società e dal Contraente: a tal fine, la Società invierà a quest'ultima una proposta di indennizzo.
Qualora il Contraente non intenda accettare la proposta pervenuta, la valutazione delle conseguenze attribuibili all'evento verrà, su domanda della stessa, deferita ad un collegio di tre periti nominati uno dalla Società, uno dal Contraente ed il terzo in accordo tra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede il Contraente.
I periti, tenendo presenti le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decideranno a maggioranza. La loro decisione sarà impegnativa per le parti ed inappellabile anche in eventuale mancanza di sottoscrizione del perito dissenziente.

SEZIONE IV – E) GARANZIE DI ASSISTENZA STRADALE

(valide solo per i veicoli per i quali è richiamata la garanzia nell'elenco parco veicoli)

Clausola che può essere sostituita con disposto contrattuale specifico della compagnia fermi l'oggetto della copertura e le garanzie richieste

Art. 1 - Soccorso Stradale e Depannage per guasto

(valida per autovetture, camper, autocarri fino a 35 q.li e autocarri oltre 35 q.li)

Se il veicolo rimane immobilizzato in seguito a guasto tale da renderlo non marciante autonomamente, la Centrale Operativa invierà (24 ore su 24 e per 365 giorni all'anno), tenendo a proprio carico il relativo costo, il mezzo di soccorso sul luogo dell'immobilizzo per trainare il veicolo al più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice, se presente entro un raggio di 100 Km, oppure all'officina più vicina in grado di riparare il guasto od eventualmente per effettuare sul posto piccoli interventi che permettano al veicolo di riprendere la marcia autonomamente. Restano a carico dell'Assicurato i costi dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'effettuazione sul posto di piccoli interventi ed ogni altra spesa di riparazione.
Gli eventuali costi di deposito giornaliero rimangono a carico dell'Impresa sino ad un massimo di tre giorni lavorativi.
In caso di veicolo danneggiato finito fuori dalla sede stradale, danneggiato in modo da non poter ritornare in strada autonomamente, la Struttura Organizzativa procurerà il mezzo di soccorso idoneo per il recupero e la rimessa in strada.
Il costo del soccorso sarà a carico dell'Assicurato qualora il guasto avvenga al di fuori della rete stradale pubblica o ad aree ad esse equivalenti (percorsi in circuito o percorsi fuori strada).
Per gli autocarri oltre 35 q.li, la presente prestazione è operante con una franchigia di € 500,00 e con un limite massimo per evento di € 5.000,00.

Art. 2 - Soccorso Stradale/Depannage per incidente, incendio, ritrovamento dopo furto o tentato furto

(valida per autovetture, camper, autocarri fino a 35 q.li e autocarri oltre 35 q.li)

Se il veicolo rimane immobilizzato in seguito a incidente, incendio, ritrovamento dopo furto o tentato furto, tali da renderlo non marciante autonomamente, la Centrale Operativa invierà (24 ore su 24 e per 365 giorni all'anno), tenendo a proprio carico il relativo costo, il mezzo di soccorso sul luogo dell'immobilizzo per trainare il veicolo alla più vicina carrozzeria fra quelle rientranti nella Rete Convenzionata (durante il periodo di garanzia del veicolo e per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di prima immatricolazione, sono equiparate alla "Rete Convenzionata" le Concessionarie della Casa Automobilistica produttrice del veicolo assicurato).
E' data facoltà all'Assicurato di indicare una carrozzeria di sua fiducia per il trasporto del proprio veicolo, se presente, o di disporre il trasporto presso la propria Sede, comunque entro un raggio di 100 km dal luogo dell'immobilizzo. In tal caso resta inteso che, se la carrozzeria non rientra nella Rete Convenzionata, la liquidazione del danno sarà soggetta ai criteri liquidativi relativi alle riparazioni effettuate fuori rete.
Il mezzo di soccorso potrà effettuare sul posto piccoli interventi che permettano al veicolo di riprendere la marcia autonomamente. Restano a carico dell'Assicurato i costi dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'effettuazione sul posto di piccoli interventi ed ogni altra spesa di riparazione.

Gli eventuali costi di deposito giornaliero rimangono a carico dell'Impresa sino ad un massimo di tre giorni lavorativi.
Inoltre, il costo del soccorso sarà a carico dell'Assicurato qualora l'evento avvenga al di fuori della rete stradale pubblica o ad aree ad esse equivalenti (percorsi in circuito o percorsi fuori strada).
Per gli autocarri oltre 35 q.li, la presente prestazione è operante con una franchigia di € 500,00 e con un limite massimo per evento di € 5.000,00.

Art. 3 - Rientro passeggeri o proseguimento del viaggio
(valida per autovetture, camper, autocarri fino a 35 q.li e autocarri oltre 35 q.li)

Se il veicolo si trova ad oltre 100 km dalla residenza dell'Assicurato e subisce il furto totale oppure a seguito di guasto, incidente, incendio, furto parziale e rimane immobilizzato per oltre 24 ore, la Centrale Operativa organizza il proseguimento del viaggio dei passeggeri fino al luogo di destinazione o il rientro sino al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione: biglietto aereo classe economica / biglietto ferroviario prima classe / passaggio in nave classe turistica. Il massimale è sia in Italia che all'estero di € 500,00 per evento.

Art. 4 - Piantonamento del veicolo
(valida per autocarri fino a 35 q.li e per autocarri oltre 35 q.li)

Qualora in caso di guasto, incendio, incidente, tentato furto, ritrovamento dopo furto, il veicolo rimanga immobilizzato in condizioni tali da richiedere la custodia dei beni trasportati l'Impresa provvede ad organizzare la vigilanza dei beni trasportati per il tempo necessario ad effettuare il trasporto del veicolo e/o le riparazioni atte a ripristinare la sicurezza del veicolo.
I costi di intervento sono a carico dell'Impresa sino ad un importo massimo di € 600,00 per evento e per anno assicurativo.

Art. 5 - Esclusioni specifiche per la garanzia Assistenza

- Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, inondazioni ed altri fenomeni atmosferici dichiarati calamità naturali nonché fenomeni verificatisi in connessione con trasformazione od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente. Le prestazioni non sono fornite in quei Paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
- La Società non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da questa organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente contratto) nel caso in cui la Centrale Operativa, preventivamente contattata, ha autorizzato l'Assicurato a gestire autonomamente l'organizzazione dell'intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire alla Centrale Operativa i giustificativi in originale e/o copia scansionata via PEC elle spese sostenute dall'Assicurato.
- La Società non assume responsabilità per danni conseguenti ad un ritardo o mancato intervento dovuto a causa di forza maggiore od a inesatte o incomplete informazioni fornite dall'Assicurato.
- Relativamente a ciascun Assicurato la durata massima della copertura per ciascun periodo di permanenza continuativa all'estero nel corso di ogni annualità è di 60 giorni.

- Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni previste, l'Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Art. 6 - Modalità per la richiesta di assistenza

In caso di sinistro l'Assicurato ha l'obbligo di contattare la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, telefonando al numero verde:

800.XXXXXX

dall'estero è possibile contattare la Centrale Operativa telefonando al numero
++39/**xxxxxxxxx**
comunicando:

- Nome e cognome.
- Indirizzo e recapito telefonico.
- Luogo dove si trova e recapito ove contattarlo in caso di bisogno.
- Tipo, modello e targa veicolo.

L'inadempimento di tale obbligo comporta la perdita del diritto alla prestazione

SEZIONE V – F) GARANZIA TUTELA GIUDIZIARIA

(valide solo per i veicoli per i quali è richiamata la garanzia nell'elenco parco veicoli)

Art. 1 - Tutela Giudiziaria

Oggetto dell'assicurazione

L'impresa assume a proprio carico, nel limite di € 20.000,00 ed alle condizioni di seguito indicate, l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali previste ai successivi punti a)-b)c)-d)-e) necessarie al Proprietario e/o Conducente (se autorizzato) del veicolo assicurato, allo scopo di:

- ottenere il risarcimento dei danni loro cagionati da terzi per effetto della circolazione del veicolo;
- resistere all'azione di terzi che abbiano subito danni per effetto della circolazione del veicolo stesso, solo per la parte eccedente i limiti fissati dall'art. 1917 del Cod. Civ., 3 comma;
- effettuare il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente;
- effettuare il ricorso contro il provvedimento di decurtazione di oltre cinque punti della patente.

Qualora l'Assicurato non vi provveda direttamente, l'impresa si riserva la facoltà di affidare a persona di sua fiducia alla quale l'Assicurato stesso dovrà conferire il mandato necessario, l'incarico di presentare alla competente autorità, il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente o di decurtazione di oltre cinque punti della patente, prendendo a carico le relative spese.

Sono in garanzia:

1. le spese per l'intervento di un legale in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale, comprese quindi le spese per la costituzione di parte civile;
2. le spese peritali (compresi medici e accertatori) per l'opera prestata in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale;
3. le spese per la difesa penale del Conducente (se autorizzato) per reato colposo o contravvenzione conseguenti all'uso del veicolo per tutti i gradi del giudizio anche dopo eventuale tacitazione della o delle parti lese, purché non promossi su impugnazione dell'Assicurato;
4. le spese necessarie al dissequestro del veicolo assicurato, in caso di sequestro disposto a fini probatori dell'Autorità giudiziaria (sempreché il provvedimento sia conseguente a incidente stradale) ivi comprese le spese di custodia; queste ultime se dovute in base alle vigenti disposizioni penali, fino alla concorrenza di € 600,00 per sinistro;
5. a condizione che la causa sia stata autorizzata dall'Impresa, le spese processuali a carico dell'assicurato in caso di soccombenza totale o reciproca e di compensazione per qualunque motivo, comprese quelle che l'assicurato sia tenuto a rimborsare alla controparte a seguito di transazione anch'essa autorizzata dall'impresa.

La copertura prevede inoltre le spese sostenute per:

1. corsi di recupero punti patente presso Autoscuola.

Qualora dalla patente dell'Assicurato vengano decurtati dei punti, quale conseguenza di una violazione del codice della strada avvenuta in costanza di polizza, l'impresa rimborsa, entro il limite massimo di € 500,00 per evento, le spese sostenute dall'Assicurato per frequentare presso un'autoscuola un corso valido per recuperare i punti stabiliti dalla legge. Il numero di corsi garantiti è pari al numero di decurtazioni avvenute in costanza di polizza, fermi restando i limiti di legge. L'impresa provvederà al pagamento entro il limite di cui

sopra, previa esibizione da parte dell'Assicurato della relativa documentazione comprovante la frequenza al corso ed il pagamento dello stesso.
La prestazione opera nei casi in cui la frequentazione del corso di recupero punti abbia avuto inizio in costanza di contratto;
2. esame di revisione della patente.
Qualora l'Assicurato, in costanza di polizza, commetta infrazioni al Codice della Strada che comportino l'azzeramento del punteggio del documento di guida, l'impresa garantirà fino alla concorrenza di € 1.000,00 per evento le spese per l'esame di revisione e le eventuali ulteriori spese necessarie per riottenere il documento di guida. La presente prestazione opera a condizione che l'Assicurato possieda almeno 12 (dodici) punti al momento della sottoscrizione della polizza.
In caso di sinistro è onere dell'Assicurato fornire documentazione comprovante la sussistenza di quest'ultima condizione.

ESCLUSIONI
La garanzia non comprende:
- le spese sostenute nei casi in cui p ammessa la procedura sul risarcimento diretto prevista dall'art. 149 della legge;
- le multe, le ammende e le sanzioni amministrative e pecuniarie di qualsiasi genere;
- le spese di giustizia penale;
- gli oneri fiscali (bollature documenti, spese di registrazione di sentenze ed atti in genere, ecc.).

L'assicurazione non è operante:
- per le controversie aventi ad oggetto sinistri gestiti dalla Società per conto della Compagna del responsabile, in applicazione della normativa sul risarcimento diretto (D.P.R. 18/7/2006 n. 254, in attuazione degli artt. 149 e 150 della legge);
- se il veicolo assicurato non è coperto dall'assicurazione obbligatoria della Responsabilità civile da circolazione;
- nel caso di controversia promossa contro l'Assicurato da un trasportato, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta in circolazione;
- se il conducente del veicolo non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore o se viene imputato di giuda in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti, o di inosservanza dell'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza a persona investita, salvo il caso di successivo proscioglimento od assoluzione;
- in relazione a fatti derivanti da partecipazione a fare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
- per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell'Assicuratore R.C.A. del veicolo assicurato;

DENUNCIA DEL SINISTRO
Unitamente alla denuncia dell'Assicurato è tenuto a fornire all'Impresa tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari. In ogni caso l'assicurato deve trasmettere all'Impresa con la massima urgenza, gli atti giudiziari e comunque, ogni altra comunicazione relativa al sinistro.

GESTIONE DEL SINISTRO

L'Assicurato dopo aver fatto all'Impresa la denuncia del sinistro, nomina per la tutela dei suoi interessi un legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici Giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo all'impresa. L'impresa, preso atto della designazione del legale assume a proprio carico le spese relative.
L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa senza il preventivo benestare dell'Impresa, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.
L'Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal legale devono essere trasmessi all'Impresa.
Per quanto riguarda le spese attinenti l'esecuzione forzata, l'impresa tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi sempreché il relativo costo complessivo rientri nel limite del massimale stabilito all'oggetto dell'Assicurazione. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e l'Impresa in merito alla gestione dei sinistri, le parti possono demandare la decisione sul comportamento da tenere ad un arbitro che provveda secondo equità. L'arbitro sarà designato di comune accordo delle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.
L'impresa avvertirà l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

SEZIONE VI - SCOPERTI, FRANCHIGIE, MASSIMALI E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO

Art. 1 - Massimali, somme assicurate, limiti di indennizzo		
Articolo	**Garanzia**	**Massimale/somme ass.te/ Limiti di indennizzo**
Sez. III, art. 2, lett. A	Responsabilità Civile Auto (RCA)	€ 18.000.000,00 per sinistro € 14.000.000,00 per persone € 4.000.000,00 per cose/animali
Sez. III, art. 2, lett. B	Auto Rischi Diversi (ARD)	Valore commerciale
Sez. III, art. 2, lett. C	Ricorso Terzi	€ 2.000.000,00 per autovetture/autocarri € 300.000,00 per macchine operatrici
Sez. III, art. 2, lett. D	Garanzie aggiuntive	€ 2.000,00 per sinistro
Sez. III, art. 2, lett. E	Assistenza stradale	Come da specifica clausola
Sez. III, art. 2, lett. F	Tutela Legale	Come da specifica clausola

Art. 2 - Franchigie/scoperti		
Articolo	**Garanzia**	**Franchigia**
Sez. III, art. 2, lett. B	Incendio	Nessuna
Sez. III, art. 2, lett. B	Furto	Nessuna
Sez. III, art. 2, lett. B	Eventi socio-politici	€ 100,00
Sez. III, art. 2, lett. B	Eventi naturali	€ 100,00
Sez. III, art. 2, lett. E	Assistenza stradale	Come da specifica clausola
Sez. III, art. 2, lett. F	Tutela Legale	Come da specifica clausola

Schema elenco dei veicoli assicurati

Si veda elenco mezzi allegato.

Il Contraente **La Società**

.....